

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Franco Massi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente introdotto, l’A.S. Taranto Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui a Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010 con la quale il detto Giudice ha inflitto alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso le istituzioni”.

A sostegno del così proposto reclamo la società Taranto deduce di aver operato, anche in armonia con le locali forze dell’ordine, per evitare le conseguenze purtroppo verificatesi, in ordine alle quali essa ricorrente sarebbe esente da responsabilità per aver emanato apposito regolamento per l’accesso all’impianto sportivo esaminato ed accettato dalla Questura di Taranto, e per aver operato con la massima diligenza e vigilanza tramite i propri stewards.

Ad avviso della Corte l’appello è infondato e va disatteso.

Anzitutto, infatti, nessuna deduzione viene rassegnata per l’ulteriore violazione sanzionata costituita dai cori offensivi verso le istituzioni; in secondo luogo va rilevato che le misure preventivamente adottate dalla ricorrente, e dalla stessa illustrate nel proprio atto, evidentemente non sono state sufficienti ad evitare l’inconveniente verificatesi.

Del resto, la punizione sportiva è conseguente non tanto all’assenza di misure preventive, ma è rivolta a sanzionare gli effetti di comportamenti che, nella fattispecie, non sono dubitati nemmeno in ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S: Taranto Calcio S.r.l. di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/NOCERINA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

Con preannuncio di reclamo del 27.8.2010 la società A.C. Pisa 1909 impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti: durante il secondo tempo della gara sopra indicata i tifosi del Pisa esponevano per due volte (per circa 2 minuti la prima volta e per circa 10 minuti la seconda volta) uno striscione contenente una frase oltraggiosa nei confronti del Ministro dell’Interno.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 3.9.2010, un’ampia memoria difensiva con la quale si sosteneva l’erronea valutazione dei fatti e l’abnormità del provvedimento.

Preliminarmente veniva fatto notare come l’atteggiamento dei sostenitori del Pisa fosse una conseguenza della generale contestazione di tutte le tifoserie italiane contro il provvedimento che ha inserito, a partire dalla stagione in corso, la c.d. “tessera del tifoso”; l’episodio in questione si inseriva in questo contesto di malessere diffuso in tutto il territorio nazionale rimanendo però in un’ottica di dissociazione non violenta.

Si segnalava, inoltre, che lo striscione era stato esposto dalla sola curva dei tifosi mentre la restante parte del pubblico si era dissociata da tale manifestazione fischiando e contestando lo striscione; di questa, come di altre esimenti o attenuanti, non aveva tenuto conto il Giudice di prime cure. Pertanto, ritenendo sussistenti tre delle cinque circostanze previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S., si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, volendone riconoscere valide soltanto due, una significativa riduzione sino al minimo edittale, anche in virtù di numerosi precedenti giurisprudenziali che avevano sanzionato comportamenti simili a quelli dei tifosi del Pisa con ammende di importo nettamente inferiore.

All’odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società A.C. Pisa 1909.

La Corte preso atto che per la società A.C. Pisa 1909 si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta “tessera del tifoso”;

ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando tendenzialmente le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione inflitta ad €5.000,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRATO/L’AQUILA DEL 29.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/DIV del 31.8.2010)

L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha introdotto ricorso avverso la sanzione di €5.000,00 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 15 del 31.8.2010 in relazione alla gara Prato/L’Aquila del 29.8.2010, con la quale era stato punito il comportamento di propri sostenitori in campo avverso per aver intonato “cori offensivi nei confronti del Ministro dell’Interno”.

A motivo del reclamo la Società deduce l’eccessività della condanna, in relazione alle proprie possibilità di ricavi collegate alla militanza nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione e ad alcuni precedenti richiamati in sede di discussione (società Livorno).

Ritiene la Corte di poter accogliere la così motivata doglianza in quanto la decisione gravata rivela inadeguato trattamento sanzionatorio rispetto ad altre ammende inflitte nel campionato frequentato dalla ricorrente ed in altre competizioni di maggior livello.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Aquila Calcio 1927 S.r.l. dell'Aquila, riduce la sanzione inflitta ad €1.500,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

4) RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA E L'AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTA AL SIG. PALUMBO GIUSEPPE SEGUITO GARA PAGANESE/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010)

La società Paganese Calcio 1926 ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010, con il quale l'allenatore, signor Giuseppe Palumbo, è stato squalificato per quattro giornate e all'ammenda di €1.000,00. La motivazione del provvedimento riassume gli atti di gara come segue: "per proteste verso l'arbitro durante la gara; allontanato, rivolgeva al medesimo una frase offensiva; dopo qualche minuto rientrava nel recinto di gioco e nascosto in un'ambulanza continuava a impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per farlo allontanare; al termine dell'incontro avvicinava l'arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva una frase irriguardosa".

Nel proprio ricorso, la società ricostruisce gli avvenimenti proponendo una propria interpretazione degli atti di gara diversa da quella che appare nel provvedimento del Giudice Sportivo. Sostiene in primo luogo che le proteste che hanno indotto l'arbitro al provvedimento di espulsione non risulterebbero "particolarmente gravi", giacché si tratterebbe di proteste che avvengono regolarmente durante le partite. In secondo luogo rilegge la frase pronunciata dal tecnico espulso, considerata ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, come un'imprecazione non offensiva, causata da disappunto per l'andamento della gara. In terzo luogo sostiene che l'episodio del rientro dell'espulso sul campo di gioco nascosto sull'ambulanza sia stato "più grottesco che grave", dal momento che sarebbe durato solo pochi minuti e che da quella posizione l'allenatore non avrebbe potuto impartire efficaci disposizioni ai propri calciatore.

Sostiene infine che le frasi riportate nel referto arbitrale non avrebbero il carattere dell'ingiuria o dell'offesa, e che il signor Palumbo è incorso raramente in provvedimenti disciplinari in passato.

Chiede perciò una congrua riduzione dei provvedimenti adottati nei confronti del Palumbo.

Questa Corte rileva che le frasi pronunciate dal Palumbo, come riportate nel referto di gara, appaiono indubbiamente offensive, né può sostenersi che costituiscano espressione di disappunto non rivolte in particolare al giudice di gara.

Rileva inoltre che il fatto che l'allenatore espulso abbia poi cercato di rientrare sul terreno di gioco con il sotterfugio di nascondersi nell'ambulanza costituisce in sé un atto gravemente irriguardoso nei confronti dei direttori di gara, giacché integra un disprezzo del provvedimento di espulsione, che dovrebbe all'inverso essere sportivamente accettato. Ai fini della determinazione della sanzione da adottare, infatti, non rileva tanto l'efficacia delle indicazioni tattiche impartite dall'interno dell'ambulanza, né la breve durata dell'episodio, né tanto meno il suo carattere grottesco: rileva invece il tentativo di eludere l'espulsione ricevuta, che costituisce in sé comportamento antisportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/VIRTUS LANCIANO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Con preannuncio di reclamo del 15.9.2010 la società F.C. Esperia Viareggio impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Questi in sintesi i fatti: durante la suddetta gara, precisamente al momento del terzo gol del Viareggio realizzato al 45° minuto del secondo tempo, si udivano cori offensivi nei confronti del Ministro Maroni.

Dal referto dell'assistente dell'arbitro si evinceva che i tifosi locali rivolgevano due cori contro la "tessera del tifoso" ed ingiurie nei confronti del Ministro dell'interno Maroni mentre dal referto del collaboratore della Procura federale risultava che gli insulti venivano proferiti dai tifosi del Lanciano.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20.9.2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l'insussistenza della violazione contestata. Infatti, pur concordando le versioni dell'assistente di gara e del collaboratore federale sul momento in cui si sono verificati i cori (al momento della segnatura del Viareggio), il collaboratore dell'arbitro sosteneva che erano stati intonati dai tifosi del Viareggio, che non avrebbero avuto motivo di esternare le proprie opinioni nei confronti del Ministro dell'interno proprio nel momento in cui la propria squadra realizzava il terzo gol, mentre il collaboratore della Procura Federale sosteneva che erano stati intonati dai tifosi del Lanciano i quali avrebbero in tal modo sfogato la loro delusione per l'andamento della partita; peraltro, mentre l'assistente dell'arbitro era senz'altro maggiormente impegnato nella verifica di ciò che avveniva all'interno del terreno di gioco, il collaboratore della Procura Federale aveva maggiori possibilità di prestare attenzione a ciò che si verificava sugli spalti. Si chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione inflitta dal giudice di primo grado.

All'odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società F.C. Esperia Viareggio.

La Corte considerato che l'assistente dell'arbitro, contattato telefonicamente durante la camera di consiglio, confermava che i cori offensivi venivano effettivamente intonati dalla tifoseria dell'Esperia Viareggio;

- preso atto che per l'Esperia Viareggio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso";

- ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca), riduce la sanzione inflitta ad €1.500,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

6) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA SPEZIA/GUBBIO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Con preannuncio di reclamo del 15.9.2010, l'Associazione Sportiva "Gubbio 1910", in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 17.9.2010. Istruito il ricorso, è stata fissata l'odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante.

Nella memoria dell'Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto all'allenatore Vincenzo Torrente la

squalifica per due gare effettive per “comportamento irrispettoso verso l’arbitro durante l’intervallo della gara” consistito nella reiterata, polemica contestazione di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara.

A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, l’Associazione Sportiva invoca la sussistenza, di circostanze esimenti o almeno attenuanti, delle quali chiede la valutazione ai sensi dell’art. 19 C.G.S. trattandosi, in tesi, di comportamento susseguente ad un atteggiamento provocatorio dell’arbitro.

In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta, non avendo il Giudice Sportivo considerato la mancanza di precedenti specifici a carico dell’allenatore e lo stato d’animo dello stesso, indotto dal convincimento di aver dovuto subire plurime decisioni ingiuste da parte del direttore di gara.

La Corte visti i rapporti del direttore di gara e del sostituto Procuratore Federale;

ritenuto che non può evocarsi in dubbio che il signor Torrente abbia deliberatamente avvicinato l’arbitro nello spogliatoio di questi, durante l’intervallo della gara, allo scopo di rivolgergli un’indebita contestazione su una decisione tecnica;

- preso atto, come riferito dal rappresentante della Procura Federale, presente all’episodio, che l’arbitro aveva invitato con calma e fermezza il dirigente a recarsi presso lo spogliatoio della sua squadra, affermando, in maniera dialettica, l’insindacabilità di scelte rientranti nel ruolo sportivo di ognuno. Malgrado ciò il dirigente, evidentemente alterato, gli aveva ingiunto di non continuare a rivolgergli, asseritamente, frasi minacciose determinando così il direttore di gara a inibirgli l’ulteriore presenza in campo;

- considerato che la società reclamante assume, ex adverso, che il signor Torrente avrebbe percepito come offensivi gli inviti rivoltigli dall’arbitro della gara, ritenendoli concretizzanti una vera e propria provocazione, tale da giustificare la sua reazione a fronte di un atteggiamento arbitrale ingiustificato e asseritamente minaccioso, soprattutto poiché conseguente una legittima, si afferma, richiesta di spiegazioni da parte dell’allenatore;

- rilevato che l’art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all’onore delle persone che all’Istituzione calcistica;

- valutato che non può giustificarsi l’iniziativa del signor Torrente di avvicinare l’arbitro allo scopo di chiedere non una “spiegazione” ma una vera e propria “giustificazione” circa l’adozione di decisioni tecniche non gradite. Peraltro, proprio dalla relazione del rappresentante della Procura emerge, con chiarezza, che il direttore di gara ha sempre mantenuto un atteggiamento tranquillo e mai provocatorio, testimoniato pure dal fatto di aver anche “tentato” di spiegare le decisioni assunte; tentativo non riuscito, evidentemente, proprio per la pretestuosità della richiesta formulata dall’allenatore, confermata dalle esclamazioni finali del tecnico, prive di alcun reale riferimento con l’atteggiamento del direttore di gara;

- considerato che l’episodio, appare totalmente ascrivibile a condotta ingiuriosa del signor Torrente, sostanziata in una manifestazione disdicevole e inutilmente arrogante, sicuramente contraria ai principi sportivi di correttezza, lealtà e probità;

- preso atto che il signor Torrente assume di non essere mai incorso, prima d’ora, in similari atteggiamenti, ma valutato che tale circostanza non può mutare il convincimento che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appaia congrua, ai sensi dell’art. 19 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCO TOSI SEGUITO GARA VIBONESE/TRAPANI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul

Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010, ha infliggeva la sanzione della squalifica per 2 gare effettive all'allenatore dell'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. signor Marco Tosi.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Vibonese/Trapani del 12.9.2010, il Tosi aveva assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a seguito del quale veniva espulso.

Avverso tale provvedimento l'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.9.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

In data 17.9.2010 la reclamante inoltra formale rinuncia all'azione per sopravvenuta carenza di interesse; ciò per effetto di "errata corrige" del Giudice Sportivo con il quale si, relativamente alla posizione del signor Tosi, dava atto di un errore di trascrizione nella indicazione delle giornate di squalifica a quest'ultimo inflitte - 2 al posto di 1 -.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara cessata la materia del contendere del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA MILAZZO/LATINA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al signor Luca Sanderra, II allenatore della prima squadra della società U.S. Latina Calcio, a seguito della gara Milazzo/Latina del 12.9.2010.

Avverso tale provvedimento, con atto del 16.9.2010, la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo il rilascio delle copie del relativo fascicolo.

La stessa società, con nota del 21.9.2010, ha dichiarato di rinunciare alla proposta di reclamo.

La Corte, rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete